



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo (RE)

Tel. 0522/601962 – Fax 0522/601947 - C.F. e P.IVA. 00441360351

tecnico@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

vezzanosulcrostolo@cert.provincia.re.it

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)/ L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) _____ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO PROVINCIALE PINETA DI VEZZANO SUL CROSTOLO A DECORRERE DALLA DATA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE FINO AL 31.12.2028, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI

L'anno duemila ventisei addì _____ del mese di _____ (___/___/2026), presso la sede Municipale di Vezzano sul Crostolo, Piazza della Libertà 1, con la presente scrittura privata avente tra le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 c.c.

tra

Il Comune di Vezzano sul Crostolo, con sede in Piazza delle Libertà n.1 a Vezzano sul Crostolo (RE), partita IVA 00441360351, rappresentato dall'Ing. Iunior Simone Morani in qualità di Responsabile Area Territorio e Ambiente, autorizzato ad intervenire nel presente atto ai sensi dell'art 107, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in esecuzione del Decreto Sindacale n. ____ del __/__/____ e domiciliato per la carica presso il Comune stesso nel cui nome, conto ed interesse agisce in questo atto ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____ - di seguito denominato semplicemente "COMUNE"

e

il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____, il __/__/____ C.F. _____, in qualità di _____ dell'ETS _____, con sede a _____, via/piazza _____ codice fiscale _____, regolarmente iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con il n. _____ a far data dal _____ - di seguito denominato Organizzazione e/o Associazione;

PREMESSO CHE

- la Provincia di Reggio Emilia è proprietaria, fra gli altri, del parco pubblico "Pineta" di Vezzano sul Crostolo, il quale, anche per la vicinanza con la città, oltre a mantenere la sua valenza naturalistica, ha via via assunto il connotato di parco pubblico a forte presenza di utenza a scopo didattico e ricreativo;

- la gestione del parco, anche a seguito dell'aumento dell'affluenza, richiede sempre più una presenza operativa e costante in loco, per la conservazione del patrimonio naturale, per il mantenimento in efficienza, sicurezza ed igiene delle attrezzature e degli spazi destinati agli utenti e per la vigilanza dei luoghi;
- tra la Provincia e il Comune di Vezzano sul Crostolo è stato stipulato un accordo di cooperazione ex art. 15 della 241/90, al fine di realizzare un interesse pubblico, comune ai due enti locali, volto a perseguire l'obiettivo della corretta gestione e valorizzazione del parco pubblico di proprietà della Provincia;
- in base all'accordo sottoscritto tra le parti, è facoltà del Comune garantire la gestione del parco attraverso apposita convenzione/concessione con soggetti idonei individuati in applicazione della normativa in vigore in materia di contratti pubblici e/o del terzo settore;

TENUTO CONTO CHE:

- il D. Lgs. n.117 del 3/07/2017 “Codice del Terzo Settore” all'art. 2, dispone quanto segue: “E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;
- il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;
- il comma 2 del medesimo articolo dispone che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;
- il successivo comma 3 testualmente cita che “l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Vezzano sul Crostolo intende avvalersi, segnatamente, dell'art 56, del summenzionato Codice Terzo Settore, che consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990;
- in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____ e della successiva determinazione dell'Area Territorio e Ambiente n. ____ del _____ si è proceduto alla raccolta di candidature mediante Avviso Pubblico, al fine di individuare un Ente del Terzo Settore (ODV/APS) con cui stipulare apposita Convenzione per l'attività in oggetto;
- ai sensi dell'art.56 del D.Lgs 117/2017, si ritiene sussistano i presupposti, fattuali e normativi, per ricorrere alla procedura ai sensi del Codice del Terzo Settore tramite convenzionamento con una organizzazione di volontariato o una associazione di promozione sociale in quanto più favorevole rispetto al ricorso al mercato non solo perché consente una minore spesa ma anche perché contribuisce ad una finalità sociale ed al perseguimento di obiettivi solidaristici e di inclusione sociale;

ATTESO CHE:

- l'Associazione/Organizzazione _____, integra i summenzionati requisiti, per la stipula della convenzione di cui al citato art. 56 del D.Lgs. n.117/2017;
- lo schema della presente è stato approvato con determinazione n. _____ del _____ da intendersi quale fonte della medesima.

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione procedente, a norma dell'articolo 56 del Codice, provvede ad affidare, attraverso modalità complementari e non sostitutive dei servizi di competenza comunale, la realizzazione di attività sociali, culturali e di valorizzazione del parco provinciale "Pineta" di Vezzano sul Crostolo ed in particolare:

- 1) Attività di valorizzazione del parco, che garantiscano la piena fruizione delle aree da parte degli avventori, mediante l'apertura del bar e la gestione della sala polivalente, nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato e dell'impronta di tipo solidaristico dello strumento che si intende utilizzare;
- 2) sviluppo in loco di progetti di pet therapy con gli animali, utili per il trattamento di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale di soggetti affetti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine;
- 3) collaborazione per la realizzazione di progetti specifici, diretti a sviluppare principi di solidarietà, integrazione sociale e pluralismo, mediante iniziative di prevenzione e di sostegno allo sviluppo dei ragazzi, fornendo opportunità educative con occasioni di crescita, anche attraverso l'attività ludica, laboratori di animazione artistica, espressiva e animazione socio culturale;
- 4) curare lo svolgimento di esperienze culturali inclusive e a basso impatto ambientale, preferibilmente mediante percorsi multisensoriali accessibili e iniziative con produttori locali orientate alla riduzione degli sprechi e alla responsabilità di filiera;
- 5) collaborazione nella promozione e sviluppo di eventi, attività espositive o manifestazioni;
- 6) auto-organizzazione di attività di solidarietà, di formazione, di mutuo aiuto.

L'Associazione/Organizzazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, si impegna a provvedere a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari aderenti e di eventuali dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati. Il rapporto con eventuale personale dipendente o collaboratori sarà regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Per lo sviluppo delle attività oggetto di convenzione l'Amministrazione metterà a disposizione del soggetto individuato, concedendone l'uso gratuito, le seguenti strutture:

1. SALA POLIVALENTE: trattasi di locale openspace, ubicato al piano terra con accesso indipendente, di mq 58,20 dotato di locale antibagno e di n.2 wc, utilizzabile come punto ristoro senza somministrazione e/o come locale per eventi e/o attività di gruppo; il locale è dotato di una postazione informatica a disposizione dell'utenza e delle scolaresche per consultare approfondimenti sulla flora, la fauna e la morfologia del territorio;
2. MONOLOCALE: appartamento monocale dotato di servizio igienico, della superficie di mq 36,49, ubicato al piano primo con accesso dal vano scala privata, utilizzabile come locale di deposito;
3. PICCOLA CANTINA al piano terra.

L'ODV/APS individuata dovrà curare la manutenzione ordinaria delle suddette strutture, per lo svolgimento delle

attività oggetto di convenzione e provvedere all'intestazione delle relative utenze, con pagamento dei connessi consumi.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE - RECESSO

La presente convenzione avrà validità dalla stipula al 31.12.2028, con possibilità di rinnovo per un uguale periodo di tre anni, da palesare in modalità esplicita mediante formale richiesta da parte di una delle parti.

Il Comune può, per ragioni di pubblico interesse, recedere a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento dalla convenzione, con decisione motivata adottata dalla Giunta Comunale, anche per un sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della sottoscrizione o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Il Comune di Vezzano sul Crostolo può risolvere la presente convenzione in ogni momento per provata inadempienza dell'Organizzazione riguardo gli impegni previsti nella presente convenzione.

L'Associazione/Organizzazione può recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta al Comune, con preavviso di almeno 90 giorni, in modo da evitare pregiudizio all'Ente.

In ogni caso la convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti.

Per ciò che non è stato espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle altre norme e regolamenti vigenti in quanto applicabili.

ART. 4 – DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione parziale o totale e sotto qualsiasi forma della presente convenzione a terzi, a pena di risoluzione immediata della convenzione stessa in danno dell'organizzazione.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'ENTE

L'Ente mette a disposizione dell'Associazione i locali di cui al sopraesteso art. 2), previo verbale di consistenza che dovrà essere redatto e sottoscritto in contraddittorio dalle parti.

L'Ente si presta a collaborare con il soggetto individuato nella promozione e sviluppo di eventi, attività espositive o manifestazioni che sono oggetto di sviluppo progettuale da parte dell'Associazione/Organizzazione medesima, per le finalità di cui alla presente convenzione.

Il Comune provvederà, ai sensi del comma 2 dell'articolo 56 del Codice, al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, aventi le seguenti caratteristiche:

- Dovrà trattarsi di spese afferenti lo svolgimento di attività connesse con la gestione del parco pineta, sostenute direttamente dall'associazione/organizzazione affidataria della gestione;
- Le spese dovranno essere documentate da specifico documento contabile (fattura, parcella, scontrino fiscale, notula etc..) a cui dovrà essere allegato il relativo giustificativo di pagamento, effettuato con modalità tracciabili (carta di credito/debito, bonifico bancario, assegno);
- La somma massima rimborsabile dall'Amministrazione procedente è quantificata in euro 13.000,00 per ciascun anno civile di durata del rapporto, ed è da intendersi comprensiva di iva e qualsivoglia emolumento di legge, ivi compresi i costi assicurativi di cui all'art.18 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Il rimborso potrà essere richiesto, con cadenza periodica (al 30.06 e al 31.10 di ogni annualità), mediante istanza scritta formulata e trasmessa a mezzo PEC all'Amministrazione, e dovrà avere ad oggetto unicamente le spese sostenute e regolarmente pagate nel periodo di riferimento, nel limite massimo sopra quantificato.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE

L'associazione/Organizzazione si obbliga a realizzare le attività e i servizi di cui all'art.2 per la gestione e valorizzazione del parco provinciale "Pineta" come proposti in sede di candidatura e come sviluppate nel "progetto di gestione e valorizzazione" presentato in sede di partecipazione, nel rigoroso rispetto delle modalità organizzative offerte.

Le attività programmate nell'ambito del suddetto progetto comprendono:

Nell'attuazione del progetto l'organizzazione è tenuta al rispetto di quanto previsto nella presente convenzione, agli obblighi assunti ed accettati con la sottoscrizione della presente convenzione.

L'Associazione è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Vezzano sul Crostolo è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

Sono inoltre a carico dell'Associazione/Organizzazione:

- l'adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di oneri previdenziali e contributivi per ciò che riguarda i propri dipendenti;
- la comunicazione all'Ente dei nominativi degli operatori volontari coinvolti nell'attività di cui trattasi;
- la copertura assicurativa dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Tali oneri saranno soggetti a rimborso da parte dell'Ente;
A garanzia dei rischi connessi al servizio, l'Associazione produce la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della Convenzione: - n. _____ del _____ rilasciata da _____ per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi.
- garantire l'assenza di fini di lucro nella propria attività, la democraticità della struttura e la gratuità delle cariche nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- la sostituzione degli operatori volontari valutati inadeguati dall'Ente su richiesta motivata del medesimo, entro sette giorni dalla comunicazione;
- la manutenzione ordinaria delle strutture di cui al precedente art. 2 utilizzate nello svolgimento delle attività oggetto di convenzione;
- l'istituzione/volturazione delle utenze relative alle sopracitate strutture, con pagamento dei connessi consumi.

L'Associazione si impegna altresì a riservare l'uso esclusivo della sala polivalente al Comune per n.10 giornate ad anno solare di durata della convenzione, per lo svolgimento di iniziative di esclusiva spettanza dell'Amministrazione, previa condivisione del calendario delle iniziative e comunque su richiesta dell'Ente da inviarsi entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data prevista di utilizzo.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO/NORMATIVE DI SETTORE

Le modalità di svolgimento del servizio dovranno essere concordate con il Comune di Vezzano sul Crostolo e dovranno essere sviluppate in coerenza con il progetto presentato.

In considerazione del fatto che, per lo sviluppo delle attività oggetto di convenzione, l'Amministrazione metterà a disposizione del soggetto individuato un locale adibito a punto ristoro (bar), si richiama espressamente la disciplina contenuta nella L.R. Emilia-Romagna 14/2003 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" nonché le vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di sorvegliabilità dei locali.

ART. 8 - VERIFICHE

L'Ente effettuerà, periodicamente, incontri di verifica e monitoraggio sull'andamento del servizio di cui trattasi. L'Associazione/Organizzazione si impegna a rispettare i termini di organizzazione e gestione del servizio offerti, e a concordare con l'Ente eventuali revisioni e nuove definizioni delle modalità operative, che dovranno essere previamente valutate dall'Ente e dallo stesso espressamente autorizzate.

ART. 9 - RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Ente ha la facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione/Organizzazione.

Inoltre l'Ente può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione/Organizzazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze, prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione/Organizzazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente.

La risoluzione avrà effetto trascorsi 8 (otto) giorni dall'invio di PEC contenente la contestazione degli addebiti.

ART. 10 – TRATTAMENTO E PROTEZIONE DATI PERSONALI, SENSIBILI E SANITARI.

L'Associazione/Organizzazione si impegna, inoltre, pena la risoluzione del rapporto in essere, all'osservanza delle disposizioni previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vezzano sul Crostolo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.1 del 31.01.2014, da ultimo modificato con deliberazione n.30 del 22.05.2024, entrambi pubblicati sul sito internet istituzionale. L'Associazione/Organizzazione è nominata Responsabile del Trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito della presente vertenza in quanto ritenuta attualmente in possesso di requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la capacità di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate. La Responsabile è tenuta, pertanto, a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico. L'Associazione/Organizzazione, in qualità di Responsabile del trattamento, dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare con la presente convenzione. La Responsabile del trattamento potrà ricorrere ad un altro responsabile senza necessità di ulteriori autorizzazioni specifiche del Titolare del trattamento, informando il nuovo Responsabile delle indicazioni ricevute dal Titolare ed impegnandolo a rispettarle. L'Associazione/Organizzazione è tenuta ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, in ordine all'interpretazione delle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione della convenzione, insorta in corso o a termine del rapporto contrattuale, è decisa preliminarmente in via amministrativa. La decisione compete di norma al Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, salvo che non comporti modifiche sostanziali all'assetto originario degli interessi, oneri aggiuntivi di spesa o lo scioglimento della Convenzione. In tal caso competente alla decisione è la Giunta comunale.

Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere le controversie, ogni decisione dovrà essere rimessa al giudice ordinario, a norma del Codice di Procedura Civile. In questo caso è competente il Foro di Reggio Emilia.

ART.12 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

La presente convenzione risulta esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n.117/2017. La presente convenzione è soggetta a registrazione esclusivamente in caso d'uso.

IL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO – IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Ing. Iunior Simone Morani _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE _____

_____ - _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. le parti dichiarano di approvare ed accettare espressamente le seguenti clausole: 2) ,3), 4), 6); 9)

IL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO – IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Ing. Iunior Simone Morani _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE _____

_____ - _____